

SICUREZZA**Rischio biologico TITOLO X D. Lgs 81/09**

Le attività lavorative, relativamente al rischio biologico, possono essere suddivise in due categorie:

- Attività con uso di microrganismi deliberatamente introdotti nel ciclo produttivo
- Attività con rischio potenziale di esposizione.

Nel primo caso vengono manipolati agenti biologici di cui si conoscono le caratteristiche (laboratori di microbiologia, industrie farmaceutiche e alimentari, ecc) per cui sono adottabili misure e livelli di contenimento proporzionali al rischio effettivo.

Negli altri casi la valutazione risulta più difficile perché i "microorganismi" non si vedono, e quindi non si considerano se non a fronte di infezioni, malattie o situazioni di disagio ambientale (es. ambienti maleodoranti).

In ogni caso il rischio deve essere valutato!

Riportiamo alcuni esempi di potenziale esposizione affinché possiate avere degli indicatori della presenza o meno del rischio nelle vostre realtà lavorative:

- Pulizia bagni
- Manipolazione materiale biologico (es. attività sanitarie e socio sanitarie, di laboratorio, smaltimento rifiuti, ecc)
- Lavorazioni a stretto contatto con animali
- Lavori all'aperto
- Impianti di depurazione e depositi d'acqua
- Manutenzione serbatoi e vasche

Si segnala inoltre che:

alcuni microrganismi si annidano molto bene dove ci sono substrati calcarei e organici (biofilm). E' molto importante per questo periodicamente (indicativamente ogni sei mesi) eseguire una manutenzione (disincrostazione e sanificazione) delle docce d'emergenza e dei dispositivi lavacchi spesso presenti in azienda e non utilizzati.

Gli impianti di condizionamento e/o ricircolo d'acqua se non mantenuti e sanificati periodicamente possono diventare serbatoi per lo sviluppo di microrganismi.


Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alla valutazione del rischio biologico nelle vostre realtà lavorative.

Radon

Il D.Lgs. 241/00 "Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti" fa obbligo ai datori di lavoro di effettuare adeguate misurazioni del radon:

- in tutti gli ambienti di lavoro sotterranei,
- in tutti i luoghi di lavoro (sotterranei o non) delle zone ad alto rischio individuate dalle Regioni.

La prima fase consiste in un campionamento - eventualmente frazionato - della durata complessiva di 12 mesi tramite l'utilizzo di dosimetri passivi LR 115 - SSNT secondo le Linee guida per le misure di concentrazione del radon. In funzione dei risultati ottenuti, potrà essere necessaria la ripetizione l'anno successivo delle misura-



zioni oppure l'intervento di un esperto qualificato per la stesura di un rapporto a destinazione di ARPA e Direzione Provinciale del Lavoro

ENERGIA

D.P.R. del 3 aprile 2009, n. 59 (GU 10 giugno 2009, n.132) RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI AD USO ABITATIVO

Il decreto è il primo dei provvedimenti attuativi delle disposizioni intese a definire i metodi di calcolo del dispendio energetico degli edifici, dare chiare indicazioni sulla formazione e la certificazione dei professionisti e fornire istruzioni sull'utilizzo delle tecnologie

Il provvedimento conferma anche le disposizioni transitorie in materia di periodicità minima dei controlli sugli impianti di riscaldamento, che rimane fissata:

- a) a un anno, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido indipendentemente dalla potenza) nonché per gli impianti uguali o superiori a 35 kW;
- b) a due anni, per gli impianti inferiori a 35 kW (le cosiddette "caldaiette" presenti nelle abitazioni) con anzianità di installazione superiore agli otto anni e per gli impianti a camera aperta (caldaie di tipo B) installati nei locali abitati;
- c) a quattro anni, per gli impianti inferiori a 35 kW con meno di otto anni di anzianità.

AMBIENTE

REACH, dal 1° giugno 2009 restrizioni per le sostanze altamente pericolose

E' scattata il 1° giugno 2009 la terza ed ultima fase della nuova disciplina sul controllo delle sostanze chimiche che porta a pieno regime l'operatività del regolamento Ce n. 1907/2006.

Da tale data sono scattate le restrizioni (previste dal Titolo VIII del regolamento) per la fabbricazione ed immissione sul mercato delle sostanze chimiche ad alta pericolosità. Le sostanze interessate dalle restrizioni, in quanto fonte di un rischio considerato inaccettabile per la salute umana o per l'ambiente, sono quelle definite dall'allegato XVII (52 famiglie di sostanze tra cui i policloro trifenili (PCT), il cloruro di vinile monomero (CVM), il benzene, gli Idrocarburi policiclici aromatici (IPA), le fibre di amianto, carbonati e solfati di piombo, composti del mercurio, del cadmio, del nichel e dell'arsenico, il toluene, il cemento, alcuni ftalati, ecc.)

Sostanze pericolose, restrizioni per l'uso di diclorometano (Dcm)

Con decisione 455/2009/Ce è stato integrato l'elenco delle sostanze pericolose soggette a restrizioni nell'utilizzo e nell'immissione sul mercato di cui alla direttiva 1976/769/Ce, vietando l'immissione sul mercato di svernicianti che contengono Dcm.

Secondo vari studi effettuati, infatti, l'esposizione alle esalazioni di tale sostanza è altamente pericolosa per la salute umana dei lavoratori addetti alla preparazione degli svernicianti, nonché per coloro che ne fanno uso a livello domestico per rimuovere vernici, lacche e pitture.

Fintantoché tali prodotti non saranno del tutto banditi dal mercato (il divieto procederà infatti per gradi con scadenze al dicembre 2010, dicembre 2011 e dicembre 2012) inoltre, sarà obbligatorio apporre su di essi un'apposita avvertenza

A cura di: Lucia Acerbi
Lorenzo Miolo
Federica Capraro
Tiziano Strata

